

Riconoscimento della personalità giuridica D.P.R. 361/2000 Art. 22 C.T.S.

SIMONE MASI

Autoformazione

Commissione Non Profit e Terzo Settore ODCEC Roma

19 maggio 2021

DPR 10/02/2000 N. 361

- Istituisce presso la Prefettura (in precedenza presso il Tribunale) il Registro delle persone giuridiche per associazioni riconosciute e fondazioni nel quale devono essere indicati:
- Data dell'atto costitutivo
- Denominazione
- Scopo
- Patrimonio
- Durata
- Sede della persona giuridica
- Cognome nome e codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza

Enti presso i quali è tenuto il registro

- **PREFETTURA**
- **REGIONE** o **PROVINCIA AUTONOMA** competente, ma a **DUE CONDIZIONI:**
 - la materia deve essere tra quelle la cui competenza è attribuita alle regioni in base al DPR 616/1977 (ad es. art. 49: Attività di promozione educativa e culturale)
 - le finalità statutarie devono esaurirsi nell'ambito di una sola regione

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- ATTO COSTITUTIVO E STATUTO REDATTI PER ATTO PUBBLICO
- VERBALE DELIBERA DELL'ORGANO COMPETENTE (ASSEMBLEA ASSOCIAZ., CDA FONDAZIONE) DI RICHIESTA RICONOSCIMENTO, ISTITUZIONE FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA E FONDO DI DOTAZIONE E CONFERIMENTO MANDATO AL PRESIDENTE
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA SU ATTIVITA' SVOLTE E DA SVOLGERE
- RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE CON APPOSITA DOCUMENTAZIONE ATTA A DIMOSTRARE LA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO ATTUALE E REALE (NO CONFERIMENTI FUTURI)
- STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO APPROVATI NELL'ULTIMO TRIENNIO
- ELENCO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO CON VERBALE DI NOMINA
- IDEM PER I REVISORI LEGALI SE PRESENTI
- DICH. SOSTITUTIVE CARICHI PENDENTI ED EV. CONDANNE CORREDATE DA DOC D'IDENTITA' DI TUTTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVO E DI REVISIONE

[Lazio: invio documentazione anche via PEC se firmata digitalmente dal legale rappresentante]

Comunicazioni da effettuare

- Generalmente nessuna di CARATTERE PERIODICO per le associazioni, mentre per le fondazioni è più frequente – anche se non generalizzato – l’obbligo di deposito annuale del bilancio
- **COMUNICAZIONI ALLA MODIFICA DI:**
 - atto costitutivo e statuto
 - trasferimento della sede
 - istituzione di sedi secondarie,
 - sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza,
 - le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione,
 - cognome e nome dei liquidatori
 - tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento

Provvedimenti di estinzione

La Prefettura, la Regione ovvero la Provincia autonoma competente accertano, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile:

Esse in base all'art. 27, oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, si verificano:

- quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
- quando tutti gli associati sono venuti a mancare

NUOVO REGIME EX ART. 22 C.T.S.

- Invece che col regime “**semi-concessorio**” di riconoscimento della personalità giuridica di cui al d.P.R. 361/2000, con il D. Lgs 117/2017 le associazioni e fondazioni del Terzo settore possono ottenere la personalità giuridica secondo un regime “**normativo**” molto simile a quelle in vigore per le società.
- Ciò consente non solo di by-passare la discrezionalità amministrativa insita nella procedura generale ex L. 361/2000, ma di ottenere il risultato in tempi certi e più brevi.

1. Il «potere» del Notaio

- **Co. 2** Il notaio ha la funzione fondamentale di filtro. Infatti una volta ricevuto / redatto per atto pubblico lo statuto:
 - A) ne valuta la conformità al CTS (ovviamente, perché questa è procedura interna al RUNTS)
 - B) valuta la sussistenza del patrimonio minimo (DM Runts: in denaro necessario il deposito in conto corrente bancario; non in denaro necessaria la relazione giurata)
 - C) deposita entro 20 gg lo statuto presso il RUNTS che ne valuta la sola regolarità formale ed iscrive poi l'ente nel RUNTS
- **Co. 3** Se non lo valutasse adeguato molto difficilmente l'associazione che lo depositasse autonomamente verrebbe esaudita. Infatti se il notaio non desse l'ok gli amministratori potrebbero entro 30 giorni dalla comunicazione di diniego chiedere l'iscrizione al RUNTS la cui mancata risposta entro 60 giorni tuttavia avrebbe la valenza di silenzio-rifiuto

La procedura pone alcuni interrogativi legati al ruolo del notaio nel momento della verifica dei requisiti. La presentazione dell'istanza da parte dei fondatori, amministratori o associati lascerebbe intendere che il notaio proceda comunque a rogitare l'atto in quanto diversamente non si comprenderebbe come la documentazione possa essere inviata al Runts se priva del requisito essenziale della forma (atto pubblico).

2. La natura dell'attività di riconoscimento

- **Prima o fuori della riforma gli enti non erano/sono dotati di un modello strutturale rigido, né di un patrimonio minimo** ritenuto normativamente adeguato (come è invece il capitale sociale o quello stabilito dal CTS)
- La disciplina codicistica delle persone giuridiche si caratterizza infatti proprio per una certa lacunosità che permette elasticità nello schema organizzativo. **Ciò impedisce il ricorso ad una forma di controllo rigida come quello di conformità allo schema legale attuata dal notaio, e poi quella di verifica della consistenza e della sussistenza del patrimonio nel tempo**
- Il riconoscimento ex 361/2000, soprattutto per le associazioni, risulta di fatto eminentemente giuridico, è una prerogativa che viene concessa dall'ordinamento a fronte di un'attività considerata meritevole e di una iniziale solidità finanziaria. Vista l'assenza di controlli non si può dire che abbia una specifica e cogente valenza economico patrimoniale

3. La natura dell'attività di controllo

- **Co. 5 art. 22 CTS** Quando risulta che il patrimonio minimo (15.000/30.000 €) sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente; ciò **analogamente a quanto accade per le società di capitali (artt. 2446, 2447, 2482-bis 2482-ter C.C.)**
- **Con procedura 367/2000 invece, soprattutto per le associazioni, la situazione economico patrimoniale non viene necessariamente sempre monitorata**

4. La coesistenza tra i due riconoscimenti

- Comma 1-bis. Per le **associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, **che ottengono l'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22 CTS, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa** fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e **non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.**
- La sospensione non determina la perdita del riconoscimento ex DPR 361/2000 bensì l'inapplicabilità delle relative disposizioni, comprese quelle inerenti alle autorità vigilanti sull'istituto della personalità giuridica. In altri termini finché si è riconosciuti ex art. 22 CTS bisogna sottostare alle relative specifiche norme (statuti conformi, deposito dei bilanci e monitoraggio del patrimonio ex procedura art. 22 co. 5)

Riconoscimento associazioni già precedentemente costituite

- Nel caso in cui l'associazione già esista l'efficacia del riconoscimento della persona giuridica è d'aiuto rifarsi alla disciplina contenuta nel nuovo art. 42-bis sulla trasformazione e agli articoli 2500, 2500 bis, quinquies, novies del C.C. cui lo stesso art. 42-bis in gran parte rimanda. L'atto di trasformazione infatti è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione
- Questo soprattutto in relazione alla complessa situazione di continuità dei rapporti giuridici e di responsabilità illimitata relativamente alle obbligazioni sorte prima degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge per l'efficacia della trasformazione
- Ci sono **60 giorni di tempo entro i quali gli eventuali creditori possono fare opposizione alla possibile comunicazione degli amministratori ai creditori per riceverne l'assenso ed essere liberati dalla responsabilità pregressa.** La trasformazione infatti ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 2500 co.2 , salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso

Riconoscimento associazioni già precedentemente costituite

- Su questo aspetto si è pronunciato il Consiglio notarile di Milano con massima n. 5 del 12 gennaio 2021: «trattandosi di ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale - in sede di costituzione - sia rappresentato "*da beni diversi dal denaro*", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000".
- La verifica dovrebbe essere effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS", in analogia con quanto già disposto dall'art. 42-*bis*, comma 2, codice civile (introdotto dall'art. 98 del d.lgs. 117/2017), con riferimento alla trasformazione degli enti del libro primo del codice civile

Aspetti patrimoniali e di bilancio

- Il fondo patrimoniale di garanzia e fondo di dotazione citati nel DPR 361/2000 da Regioni e Prefetture non vengono sempre interpretati nello stesso modo, sia come importi che come definizioni. Le definizioni vengono definite e modificate dai singoli enti (per le Regioni da delibere di Giunta) e non sono tutte uguali. Ad esempio la Liguria parla di
- «**fondo di dotazione patrimoniale**» in valori liquidi o beni con perizia giurata di € 15.000 per associazioni e € 50.000 per fondazioni (Lazio 15.000 € ma da valutare caso per caso, Emilia 25.000 € per associazioni ma solo con valori liquidi, Toscana 20.000 € per le associazioni e prevede il deposito annuale del bilancio per le fondazioni, etc.)
- «**fondo patrimoniale di garanzia**» pari al 30% di quello patrimoniale da tenersi in conto vincolato
- «**fondo di gestione**» cioè risorse disponibili che devono essere giudicate idonee per la gestione corrente dell'attività dell'ente

Aspetti patrimoniali e di bilancio

- Anche se non è previsto dal CTS si presume che un'associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 22 debba dotarsi di contabilità ordinaria e redigere annualmente il bilancio secondo lo schema previsto per associazioni con entrate, proventi, etc. superiori ai 220.000 euro anche se non raggiunge tale limite.
Ciò per permettergli di monitorare la consistenza e la sussistenza del patrimonio ai fini del monitoraggio di cui al comma 5

Curiosità e casi specifici

- La presenza dell'atto costitutivo originale è fondamentale per la procedura di riconoscimento di associazione già esistente. In sua mancanza per furto/smarrimento serve atto di scienza redatto dal notaio
- Se un ente è affiliato ad altro ente associativo l'ente affiliante deve esprimere con specifico atto il proprio consenso alla decisione di chiedere il riconoscimento da parte dell'associazione affiliata
- I revisori, se non obbligatori per legge ma nominati per sola previsione statutaria, non devono essere iscritti all'albo e quindi possono omettere tale informazione nella dichiarazione da fornire alla Regione/Prefettura